

## AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

### ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 42 DEL 03/04/2026

#### PORTO DI ANCONA – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BALAUSTRRA E DEL MARCIAPIEDE LUNGOMARE “VANVITELLI” (C.U.P. E35F25000620004, C.I.G. ACC. QUADRO B86BCA9005, C.I.G. CONTRATTO DERIVATO BA25015E86)

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTA** la comunicazione pervenuta dal Comune di Ancona con prot. 34663 in data 24/02/2026, assunta al protocollo di questa Autorità con n. 3043 in pari data, con la quale si rappresenta l'esigenza dell'interdizione temporanea ad ogni uso di spazi demaniali marittimi nella zona del porto storico di Ancona a ridosso della balaustra di delimitazione del Lungomare cittadino "Vanvitelli", gli stessi – normalmente adibiti alla sosta veicolare ed al pubblico transito



pedonale – evidenziati nell'allegata immagine planimetrica, ciò per le esigenze della cantierizzazione connessa ai lavori appaltati dalla medesima amministrazione civica ai fini della riqualificazione di detta balaustra;

**RITENUTO**

pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti oltre che della pubblica incolumità, di dover emanare il presente provvedimento, a scampo di ogni pregiudizievole interferenza operativa tra l'esecuzione dei suddetti lavori ed il pubblico transito pedonale nonché la sosta veicolare;

**VISTI**

il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di cui in particolare gli artt.5,6, e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

**SENTITO**

al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità;

**RENDE NOTO CHE:**

- nella zona del porto storico di Ancona, gli spazi demaniali marittimi a ridosso della balaustra di delimitazione del Lungomare cittadino "Vanvitelli" verranno prossimamente occupati, per conto del Comune di Ancona, ai fini dei lavori di riqualificazione della balaustra medesima, ciò secondo quanto rappresentato nella planimetria prodotta a corredo del presente provvedimento;
- tali lavori troveranno esecuzione nel periodo **dalla data del 10/04/2026 entro il tempo massimo di n. 180 giorni naturali e consecutivi**, per il tramite dell'appaltatrice impresa "Mariotti Costruzioni s.r.l." (codice fiscale e partita I.V.A. 01289570424);
- svolgerà i compiti della direzione dei lavori di cui sopra l'Arch. Moira Giusepponi del Comune di Ancona;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,  
ORDINA:**

**ART. 1**

Dalle **ore 07,00 del giorno 10/04/2026**, per il periodo di n. 180 giorni naturali e consecutivi, gli spazi demaniali marittimi direttamente interessati dai lavori di cui nelle premesse riportato sono interdetti a qualunque uso e ad ogni accesso.

Al riguardo, è precisato quanto segue:

- **l'esecuzione dei lavori** in questione, quindi la conseguente interdizione degli spazi demaniali marittimi dagli stessi direttamente interessati, **sarà articolata in maniera progressiva per singoli stralci funzionali consecutivi**, ciascuno della lunghezza massima pari a m 40,00;
- l'esecuzione dei lavori dovrà essere comunque organizzata affinché, pur in concomitanza degli stessi, non sia mai compromessa la sicura accessibilità pedonale e carrabile negli adiacenti magazzini demaniali;
- assume eccezione ogni necessità per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che ogni attività strettamente legata ai lavori di riqualificazione in questione;
- assume altresì eccezione il transito veicolare e pedonale finalizzato agli accessi negli adiacenti magazzini demaniali;



## ART. 2

In relazione alle disposizioni di cui al precedente Art. 1, gli spazi demaniali marittimi direttamente occupati di volta in volta per i lavori in argomento resteranno nella totale custodia del soggetto appaltatore degli stessi lavori.

A tal proposito, detti spazi demaniali, per tutta la durata delle rispettive occupazioni legate ai lavori in argomento, dovranno risultare correttamente delimitati e segnalati sia di giorno che di notte, onde garantire sempre la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori tutti, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire intromissioni di estranei, nonché interferenze o disagi significativi verso la circolazione viaria locale, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

## ART. 3

In relazione all'interdizione di cui al precedente Art. 1, oltre a quanto stabilito nel precedente Art. 2, resta altresì obbligo quanto segue per l'impresa appaltatrice dei lavori a cui la stessa interdizione verte:

- l'attuazione di ogni misura di prevenzione e protezione necessaria affinché, in dipendenza dei lavori in argomento, non abbiano mai a verificarsi pregiudizi o significativi disagi verso la circolazione viaria pedonale e, in generale, verso la pubblica e privata incolumità, sempre nel rispetto delle prescrizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione;
- l'attuazione di ogni misura di prevenzione e protezione necessaria a garantire in ogni momento la sicura accessibilità ai magazzini demaniali adiacenti;
- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente qualificati e formati che sia necessaria per impedire interferenze tra le attività di propria competenza e la locale circolazione viaria – sia veicolare che pedonale – negli spazi limitrofi;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori;
- lo smantellamento della cantierizzazione nonché la corretta pulizia delle aree interessate dalle lavorazioni in appalto non appena queste ultime risultino regolarmente ultimate, comunque entro il tempo massimo di n. 1 giorno dalla conclusione degli stessi lavori in ciascuna di dette aree;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ancona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché imprevista, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alla zona portuale interessata dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la cantierizzazione dei lavori in argomento oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata, al cui riguardo si richiama il puntuale rispetto dell'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 6 del 18/05/2016;



- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

#### **ART. 4**

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inserimento all'Albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.

#### **ART. 5**

E' fatto obbligo per il Comune di Ancona di diffondere il presente provvedimento tra i soggetti operanti per proprio conto a qualunque titolo ai fini dei lavori di riqualificazione di cui nelle premesse riportato, ivi inclusi il personale di direzione dei lavori, le imprese esecutrici, etc..

#### **ART. 6**

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*(Dott. Salvatore Minervino)*

**IL PRESIDENTE**

*(Ing. Vincenzo Garofalo)*



**PORTO DI ANCONA – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BALAUSTRATA E DEL MARCIAPIEDE LUNGOMARE “VANVITELLI” (C.U.P. E35F25000620004, C.I.G. ACC. QUADRO B86BCA9005, C.I.G. CONTRATTO DERIVATO BA25015E86)**

Planimetria di localizzazione degli spazi demaniali marittimi oggetto di interdizione

